



COMUNE DI GENOVA

280 0 0 - AREA SERVIZI ALLA COMUNITA'
Proposta di Deliberazione N. 2020-DL-58 del 21/02/2020

ADESIONE DEL COMUNE DI GENOVA, IN QUALITA' DI SOCIO FONDATORE, ALLA FONDAZIONE CASA DEI CANTAUTORI

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 10 in data 24 febbraio 2020;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Culturali, Politiche dell'Istruzione, Politiche per i Giovani, Barbara Grosso;

Premesso che:

- la Liguria è custode di parte importante del patrimonio materiale e immateriale della tradizione cantautorale italiana e che ospita rassegne di importanza nazionale, quali il Festival della Canzone Italiana di Sanremo, il "Premio Tenco" e la "Rassegna della canzone d'autore";
- la città di Genova conserva importanti tracce della stagione definita "Scuola genovese dei cantautori" radicatasi a partire dagli anni '60 con esponenti di un'espressione letteraria e musicale che ebbe influenza su tutto il territorio nazionale;

Considerato che:

- il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo ha valutato positivamente l'ipotesi progettuale predisposta a suo tempo dalla Regione Liguria per la realizzazione della "Casa dei Cantautori", dedicata in primo luogo ai cantautori genovesi con la finalità di rappresentare un importante riferimento culturale non soltanto per la città di Genova ma per l'intera regione e l'Italia;
- il progetto si colloca pienamente tra le iniziative che il Ministero sostiene e realizza in adesione ai principi della Convenzione Unesco per la salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale del 2003, ratificata dall'Italia nel 2007;

Dato atto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 325 del 29 dicembre 2017 è stato approvato l'Accordo di Valorizzazione tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, la Regione Liguria e il Comune di Genova che definisce le finalità, le linee strategiche, gli obiettivi e le modalità di costituzione del polo espositivo da denominarsi "Casa dei Cantautori";

Dato altresì atto che il suddetto Accordo di Valorizzazione oltre ad approvare l'istituzione della "Casa dei Cantautori" a Genova e a individuare quale sede della "Casa dei Cantautori" il complesso abbaziale di San Giuliano, individuava nella "Fondazione di partecipazione" la forma giuridica del

soggetto preposto alla costituzione del suddetto polo cui affidare altresì l'elaborazione e l'attuazione del piano strategico di sviluppo turistico-culturale e di valorizzazione del complesso dei beni e delle testimonianze culturali oggetto dell'Accordo di Valorizzazione stesso;

Dato infine atto che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, in attuazione dell'Accordo di Valorizzazione, ha inviato all'Assessorato competente, rispettivamente in data 14 e 17 febbraio 2020, gli schemi di Statuto e di Atto Costitutivo tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, la Regione Liguria e il Comune di Genova per la costituzione, ai sensi dell'art. 112, comma 5, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42, della "Fondazione Casa dei Cantautori", che costituiscono allegati parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Considerato che, come previsto dall'art. 5 dello schema di Atto Costitutivo:

- il fondo di dotazione sarà costituito da apporti in beni e denaro da parte del Ministero e della Regione;
- le modalità con le quali i Fondatori (Ministero, Regione e Comune) si impegnano a concorrere alle spese di funzionamento e attività della Fondazione saranno definite, con successivo separato memorandum d'intesa tra i Fondatori stessi, sulla base degli esiti del piano strategico di sviluppo e del conseguente studio di fattibilità economica, compatibilmente con le disponibilità di bilancio;

Considerato pertanto che:

- il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico del Comune di Genova per la costituzione del Fondo di dotazione;
- eventuali successivi impegni di spesa a carico dell'Ente saranno definiti solo successivamente, sulla base degli esiti del piano strategico di sviluppo e del conseguente studio di fattibilità economica, con successivo separato memorandum d'intesa tra i Fondatori stessi;

Ritenuta l'oggettiva sussistenza dei requisiti di interesse pubblico legati al consolidamento e alla promozione della tradizione cantautorale genovese e ligure, nonché alla valorizzazione dei beni culturali presenti sul territorio, con ricadute anche in chiave turistica;

Ritenuto pertanto di dare mandato al Sindaco di Genova per la sottoscrizione degli atti necessari, autorizzando lo stesso altresì ad apportare ai testi, allegati alla presente deliberazione, eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Dlgs. 267/2000 e ss. mm. e ii;

La Giunta

PROPONE
al Consiglio Comunale

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'adesione del Comune di Genova alla Fondazione Casa dei Cantautori in qualità di Fondatore;
- 2) di approvare gli schemi di Statuto e Atto Costitutivo, allegati parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, la Regione Liguria e il Comune di Genova per la costituzione, ai sensi dell'art. 112, comma 5, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42, della "Fondazione Casa dei Cantautori";
- 3) di dare mandato al Sindaco di Genova per la sottoscrizione degli atti necessari, autorizzando lo stesso altresì ad apportare ai testi, allegati alla presente deliberazione, eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie;
- 4) di demandare alla Giunta Comunale l'adozione di tutti i provvedimenti connessi e consequenziali;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto del Regolamento U.E. 2016/679 (GDPR) in materia di trattamento dati personali;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).
- 7) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000.



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 280 0 0

Proposta di Deliberazione N. 2020-DL-58 DEL 21/02/2020

OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI GENOVA, IN QUALITA' DI SOCIO FONDATORE, ALLA FONDAZIONE CASA DEI CANTAUTORI

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

ALLEGATO 1 – SCHEMA STATUTO (PAGG. 20)

ALLEGATO 2 – SCHEMA ATTO COSTITUTIVO (PAGG. 5)

Il Dirigente
[Dott.ssa Piera Castagnacci]

“FONDAZIONE CASA DEI CANTAUTORI”

STATUTO

ARTICOLO 1

Natura, denominazione e sede

1. E' costituita la “Fondazione Casa dei Cantautori” (di seguito denominata anche “Fondazione”), ai sensi dell’art. 112, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. e in attuazione dell’art. 5, comma 1, lettere a) e b) dell’Accordo di valorizzazione sottoscritto in data 22 gennaio 2018 tra il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, la Regione Liguria e il Comune di Genova.
2. La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili, e risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice civile e dalle leggi speciali.
3. La Fondazione è dotata di autonomia statutaria e gestionale.
4. Opera, con particolare riferimento all’acquisizione di beni e servizi e alla selezione di personale, secondo procedure e norme proprie di un organismo di diritto pubblico.
5. La Fondazione ha sede legale in _____ via _____ e può stabilire, per funzioni operative, altre sedi, delegazioni o uffici, in Italia e all’estero.

ARTICOLO 2

Finalità

1. Ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo di valorizzazione, la Fondazione persegue lo scopo di promuovere ed attuare, mediante la costituzione della “Casa dei Cantautori”, l’acquisizione, la conservazione, la comunicazione e l’esposizione di testimonianze materiali e immateriali relative al fenomeno del cantautorato italiano, attribuendo alla medesima “Casa dei Cantautori” la missione, che, a normativa vigente, è svolta dai musei, nonché l’elaborazione del conseguente piano strategico di sviluppo turistico-culturale e del programma di valorizzazione dei beni culturali di pertinenza pubblica.

2. La Fondazione, nella predisposizione ed esecuzione del piano strategico di sviluppo turistico-culturale e di valorizzazione, di cui al comma 1, opera anche secondo le indicazioni fornite dalle linee strategiche di cui all'art. 3 dell'Accordo di valorizzazione, ed in particolare provvedendo a:
 - a) l'individuazione di ulteriori destinazioni d'uso del complesso di beni culturali e delle relative aree annesse, compatibili e coerenti con le attività di conservazione e valorizzazione degli stessi ed utili al reperimento di risorse per la gestione;
 - b) la promozione, al fine dell'attività di valorizzazione, anche architettonica e paesaggistica, del complesso abaziale di San Giuliano (sede dell'istituenda Casa dei Cantautori), nonché dei beni e delle testimonianze culturali che saranno esposti nell'istituendo museo, del miglioramento della conservazione degli stessi, mediante la programmazione ed il sostegno di tutti i necessari interventi di studio, prevenzione, manutenzione e restauro;
 - c) nell'ambito della valorizzazione culturale, paesaggistica e territoriale di cui alla precedente lettera b), la promozione dell'integrazione tra i settori produttivi legati ai beni culturali e delle aree annesse oggetto del presente Accordo, nonché tra tutti soggetti capaci di apportare contributi nell'attuazione del piano strategico di cui all'articolo 1.

3. Nell'ambito delle finalità e delle linee strategiche di cui ai commi precedenti, la Fondazione è tenuta al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 4 dell'Accordo di valorizzazione e, in particolare:
 - a) acquisire, catalogare, conservare, ordinare ed esporre le testimonianze riferite ai cantautori, nel rispetto della normativa vigente, delle linee guida e degli atti di indirizzo in materia di musei e standard museali, per finalità di educazione e di studio, recuperandone la memoria ed offrendo al pubblico la possibilità di approfondirne le diverse tematiche, sia sotto il profilo storico e culturale, sia sotto l'aspetto sociologico;
 - b) pervenire alla formazione di percorsi museali di conoscenza delle diverse realtà locali e regionali connesse al fenomeno cantautorale, anche nella sua evoluzione storica fino all'età contemporanea, dando luogo alla creazione di collegamenti in rete di

- analoghi luoghi della cultura esistenti in Italia e all'estero, favorendo la possibilità per i visitatori di consultare le banche dati esistenti presso le diverse strutture;
- c) promuovere la valorizzazione dei beni culturali di cui alla lettera a) e dei relativi luoghi espositivi anche mediante l'attivazione di servizi funzionali al miglioramento degli attuali standard di fruizione;
- d) prevedere un'attività formativa con l'istituzione di corsi legati alle possibili nuove professioni della musica per gli insegnanti di produttore musicale, arrangiatore musicale, organizzatore di concerti/eventi live, promoter radio-tivù, personal manager dell'artista, tecnico del suono, fonico di palco, backliner, light designer, grafico, web manager.

ARTICOLO 3

Attività istituzionali

1. La Fondazione, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2 provvede a svolgere le seguenti attività:
- predisposizione e attuazione del piano strategico di sviluppo turistico-culturale, da sottoporre all'approvazione dei Fondatori;
 - progettazione delle attività di valorizzazione e relativa gestione nelle forme consentite dall'art. 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia;
 - reperimento delle risorse funzionali all'attuazione del piano strategico, assicurando modalità ottimali di combinazione di risorse interne (provenienti dalla gestione diretta o dalla concessione di attività, servizi e spazi) e di risorse esterne (derivanti anche da progettazione finanziata, erogazioni liberali e sponsorizzazioni);
 - organizzazione di attività didattico-formative;
 - svolgimento di attività di *fund-raising* anche al fine di ulteriormente allargare la platea dei soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel perseguimento delle finalità di servizio pubblico e di utilità sociale legate alla valorizzazione del Sito.

- predisposizione degli strumenti di direzione, organizzazione e logistica funzionali all'esecuzione degli interventi stessi;
- definizione delle linee di gestione e di manutenzione del complesso dei beni conferiti;
- integrazione delle attività di gestione e valorizzazione dei beni culturali inizialmente conferiti con quelle riguardanti gli ulteriori beni eventualmente conferiti successivamente dagli altri partecipanti alla fondazione, incrementando nel territorio di riferimento i servizi offerti al pubblico, migliorandone la qualità e realizzando economie di gestione;
- ideazione e realizzazione di iniziative di ricerca, studio, documentazione, informazione ed educazione;
- monitoraggio, misurazione e valutazione dell'attività svolta;
- ogni altra attività il cui esercizio risulti congruo ed opportuno rispetto alle finalità di cui all'articolo 2.

ARTICOLO 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

1. Nel rispetto delle finalità definite dal presente Statuto e delle disposizioni di legge, la Fondazione svolge altresì le seguenti attività strumentali, accessorie e connesse:
 - a) progettare e gestire i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico di cui all'art. 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004. n. 42 e ss.mm.ii., con le modalità consentite dall'art. 115 del decreto legislativo citato e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia;
 - b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria o comodataria o a qualsiasi titolo posseduti o in detenzione;
 - c) stipulare con enti pubblici o soggetti privati, secondo la normativa vigente, accordi o contratti per il perseguimento delle proprie finalità tra cui, senza esclusione delle ipotesi contrattuali non espressamente previste, l'acquisto di beni e servizi, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione,

l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;

- d) partecipare, anche in veste di promotore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e più in generale, ad istituzioni pubbliche o private, senza fini di lucro, che perseguono finalità coerenti con le proprie attività istituzionali e strumentali al raggiungimento degli scopi della Fondazione;
 - e) organizzare e gestire eventi e manifestazioni;
 - f) organizzare e gestire corsi di formazione;
 - g) istituire premi o borse di studio;
 - h) promuovere la raccolta di fondi e il reperimento delle risorse finanziarie funzionali alla propria attività istituzionale;
 - i) realizzare direttamente o partecipare a progetti sostenuti da fondi europei, nazionali, regionali e locali;
 - j) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva, utile o opportuna al perseguimento delle finalità istituzionali.
2. La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività si ispira ai principi di programmazione e sostenibilità degli interventi, di pubblicità degli atti e delle procedure, controllo di gestione economica, finanziaria ed operativa.

ARTICOLO 5

Membri della Fondazione

1. I membri della Fondazione si dividono in:
 - Fondatori;
 - Sostenitori;
 - Partecipanti.

ARTICOLO 6

Fondatori

1. Sono Fondatori il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, la Regione Liguria, il Comune di Genova.

ARTICOLO 7

Sostenitori

1. Possono divenire Sostenitori, mediante adesione alla Fondazione e sottoscrizione del relativo atto costitutivo e statuto, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R., 10 febbraio 2000 n. 361, persone giuridiche private senza scopo di lucro a condizione che l'intervento nel settore di attività proprio della Fondazione sia per essi previsto dalla legge o dallo Statuto. Possono altresì divenire Sostenitori soggetti pubblici e istituzioni, purché assumano gli impegni di cui al comma 2.
2. L'assunzione della qualifica di Sostenitore è subordinata all'impegno da parte dei soggetti di cui al comma 1, a condividere in fase operativa i programmi della Fondazione e a contribuire al fondo di dotazione e/o, su base pluriennale, al fondo di gestione mediante un contributo in denaro, beni o servizi nelle forme, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo art. 9.
3. L'ammissione dei Sostenitori è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 14, comma 2 del presente Statuto.
4. I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare lo Statuto ed il Regolamento, ove emanato.

ARTICOLO 8

Partecipanti

1. Possono divenire Partecipanti soggetti pubblici e privati che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono per specifici progetti, rientranti nell'ambito di attività

della Fondazione stessa, alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, in attività, anche professionale, ovvero in servizi ovvero con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

2. L'ammissione dei Partecipanti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 14, comma 2 del presente Statuto.
3. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare lo Statuto ed il Regolamento, ove emanato.

ARTICOLO 9

Regolamento sul funzionamento interno della Fondazione e sull'uso degli spazi

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede con apposito regolamento alla disciplina delle forme, delle modalità e della misura minima di contribuzione necessaria per l'assunzione della qualifica di Sostenitore e di Partecipante, nonché delle cause di esclusione.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina altresì tutti gli aspetti inerenti il funzionamento interno della Fondazione, ivi comprese modalità e condizioni per l'utilizzo, da parte dei Sostenitori e dei Partecipanti, degli spazi della Casa dei Cantautori per attività no profit finalizzate a promuovere attività culturali, con finalità compatibili con quelle della Fondazione.

ARTICOLO 10

Esclusione e recesso

1. L'esclusione dei Sostenitori e dei Partecipanti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con le maggioranze di cui all'art. 13 del presente Statuto nei casi e con le modalità stabilite nel regolamento di funzionamento di cui all'art. 9.
2. Il Regolamento di cui all'articolo precedente, salva la possibilità di stabilire ulteriori ipotesi di esclusione, deve necessariamente prevedere l'esclusione dei Sostenitori e dei

Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione.

3. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
 - estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
 - apertura di procedure di liquidazione;
 - liquidazione giudiziale e/o altre procedure concorsuali, apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di liquidazione giudiziale.
4. I Sostenitori possono recedere dalla Fondazione con un preavviso di 12 mesi e salvo adempimento delle obbligazioni assunte per l'esercizio in corso.
5. I Partecipanti di cui all'articolo 8 del presente Statuto possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte per l'esercizio in corso.
6. Con l'esclusione ovvero il recesso decadono automaticamente coloro i quali ricoprono cariche come espressione del soggetto non più appartenente alla Fondazione.
7. I Fondatori non possono in alcun caso recedere ovvero essere esclusi dalla Fondazione.

ARTICOLO 11

Gli organi e la struttura della Fondazione

1. Sono Organi della Fondazione:
 - il Presidente;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Consiglio di Indirizzo;
 - il Comitato Scientifico;
 - l'Organo di Revisione.
2. La Fondazione si dota di un Direttore ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto.

3. L'assunzione delle cariche previste nel presente titolo avviene nel rispetto delle previsioni di cui al D.lgs.8 aprile 2013 n. 39 e delle ulteriori ipotesi di incompatibilità e inconfiribilità previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 12

Il Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di cui al successivo art. 13 è anche Presidente della Fondazione.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione e ne promuove l'attività; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio di Indirizzo.
3. Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
4. Il Presidente adotta nei casi d'urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo ratifica da parte di questo nella prima riunione successiva alla data nella quale tali provvedimenti sono stati adottati.
5. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano.

ARTICOLO 13

Composizione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 6 (sei) membri, individuati tra soggetti che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori di attività della Fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
 - a) Presidente, designato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, d'intesa con il Presidente della Giunta Regionale della Liguria;

- b) 2 (due) componenti designati dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;
 - c) 2 (due) componenti designati dalla Regione Liguria;
 - d) 1 (un) componente designato dal Comune di Genova.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione vengono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.
 4. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica 4 (quattro) anni e possono essere rinnovati una volta, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati, prima della scadenza del mandato.
 5. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, si procede alla designazione di un nuovo Consigliere, nel rispetto dei criteri di nomina di cui al secondo comma del presente articolo, che resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri. In caso di vacanza della maggioranza dei Consiglieri, tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione si considereranno dimissionari e resteranno in carica sino alla nomina del nuovo Consiglio.
 6. Il Consiglio si riunisce almeno tre volte all'anno, nonché ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza scritta presentata al Presidente da parte di almeno un terzo dei componenti.
 7. Il Consiglio è validamente costituito, con la presenza della maggioranza dei componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.
 8. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, le modifiche statutarie, l'approvazione del Regolamento di cui all'art. 9, la nomina del Direttore di cui all'articolo 18, l'ammissione e l'esclusione dei Sostenitori e dei Partecipanti, l'entità dei rimborsi e della remunerazione di cui all'art. 19 il Consiglio delibera con la maggioranza dei 2/3 dei componenti.
 9. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo e l'ora deve essere inviato ai Consiglieri, ai componenti dell'Organo di revisione e al Direttore almeno

10 (dieci) giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore, tramite telegramma, telefax o altri mezzi elettronici ritenuti idonei.

10. Su specifici argomenti possono essere sentiti dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, i Sostenitori e/o i Partecipanti per una valutazione congiunta.

ARTICOLO 14

Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo cui spettano tutti i poteri inerenti la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, necessari per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.
2. Al Consiglio di Amministrazione spettano, in particolare, i seguenti compiti:
 - a. delibera l'acquisto di beni e servizi necessari per lo svolgimento delle attività;
 - b. delibera l'accettazione di donazioni e lasciti;
 - c. dispone l'impiego dei fondi patrimoniali;
 - d. assume le decisioni in ordine alla stipula dei contratti e delle convenzioni necessarie per lo svolgimento delle attività, nonché in ordine alla organizzazione del lavoro, incluso il reclutamento del personale;
 - e. delibera criteri e disposizioni relativamente al funzionamento interno;
 - f. delibera in merito alle erogazioni da effettuare;
 - g. delibera in merito a finanziamenti e mutui, locazioni e ad ogni operazione bancaria necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali e per il funzionamento della Fondazione;
 - h. delibera su qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione;
 - i. nomina il Direttore definendone i limiti delle competenze;
 - j. predispone, su proposta del Direttore, il bilancio consuntivo e preventivo;
 - k. delibera l'adesione dei Sostenitori e dei Partecipanti;
 - l. delibera l'esclusione dei Sostenitori e dei Partecipanti;
 - m. approva il Regolamento di cui all'art. 9 del presente Statuto;

- n. propone al Consiglio di Indirizzo le modifiche statutarie;
- o. approva il/i piano/i e programmi di valorizzazione, comprensivi degli ambiti operativi di intervento e delle linee generali di indirizzo delle attività della Fondazione, sentito il Consiglio di Indirizzo;
- p. approva annualmente la relazione sulle attività svolte dalla Fondazione;
- q. delibera la misura dei compensi annui e dei rimborsi di cui all'art. 19 del presente Statuto;
- r. propone al Consiglio di Indirizzo lo scioglimento della Fondazione nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto e la devoluzione del patrimonio

3. Il Consiglio di Amministrazione può conferire speciali incarichi al Presidente, ai componenti del Consiglio stesso senza oneri per la Fondazione, nomina il Direttore e ne definisce i limiti delle competenze.

ARTICOLO 15

Consiglio di Indirizzo

1. Il Consiglio di Indirizzo è composto da un rappresentante di ciascun Fondatore, da un rappresentante di ciascun Sostenitore e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che lo presiede.
2. Il Consiglio di Indirizzo è competente in ordine alla determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della fondazione e in merito alla verifica dei risultati. In particolare il Consiglio di Indirizzo provvede a:
 - a) proporre al Consiglio di amministrazione il Regolamento sul funzionamento interno della Fondazione e sull'uso degli spazi di cui all'art. 9 ed eventuali altri regolamenti, e le successive loro modifiche;
 - b) deliberare le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;
 - c) deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio proposti dal Consiglio di Amministrazione;
 - d) esprimere un parere non vincolante sui piani, sui programmi di valorizzazione e sulle linee generali di indirizzo delle attività della Fondazione;

- e) approvare annualmente la relazione sulle attività svolte dalla Fondazione;
 - f) approvare il bilancio consuntivo e preventivo.
 - g) nominare il Comitato scientifico di cui all'art. 16.
3. Il Consiglio di Indirizzo formula pareri consultivi e proposte sulle attività, i programmi e gli obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.
 4. Il Consiglio di indirizzo si riunisce almeno due volte l'anno, nonché ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza scritta presentata al Presidente da parte di almeno la metà dei componenti. È presieduto dal Presidente che provvede ad inviare l'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo e l'ora almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione, a mezzo raccomandata inviato ai Consiglieri, ai componenti dell'Organo di revisione e al Direttore.
 5. Il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Il Consiglio di indirizzo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
 6. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio e le modifiche statutarie, il Consiglio di Indirizzo delibera con la maggioranza dei 2/3 dei componenti.

ARTICOLO 16

Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è composto da 3 (tre) membri individuati tra soggetti che, per comprovati meriti scientifici e professionali, in particolare nei settori di attività della Fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali.
2. La composizione del Comitato è così articolata:
 - 1 (un) componente con funzioni di Presidente designato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;
 - 1 (un) componente designato dalla Regione Liguria;

- 1 (un) componente designato dal Comune di Genova.
- 3. Il Comitato Scientifico svolge una funzione tecnico-consultiva in merito alla predisposizione del/i piano/i e sui programmi di valorizzazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
- 4. Il Comitato Scientifico dura in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.
- 5. Il Comitato decide a maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 17

L'organo di revisione

1. L'Organo di revisione è composto da 3 (tre) componenti effettivi e 2 (due) componenti supplenti individuati tra soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.
2. La composizione dell'Organo di revisione è così articolata:
 - 1 (un) componente effettivo e 1 (un) componente supplente nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;
 - 1 (un) componente effettivo e 1 (un) componente supplente nominati dalla Regione Liguria;
 - 1 (un) componente effettivo nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. Tutti i componenti del Collegio dei Revisori durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decadenza, i revisori cessati vengono sostituiti dai supplenti, con precedenza del più anziano di età. Essi durano in carica fino alla scadenza del mandato del Revisore sostituito. Il potere di revoca dei componenti del Collegio spetta agli organi che li hanno designati.
4. L'Organo di revisione provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi.
5. I componenti dell'Organo di revisione possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 18

Il Direttore

1. Il Direttore della Fondazione è individuato attraverso selezione pubblica mediante procedura comparativa con apposita commissione che formula una terna di candidati idonei ed è poi nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e coordina le attività della Fondazione sotto l'aspetto scientifico, gestionale ed organizzativo.
3. In particolare al Direttore possono essere attribuiti i seguenti compiti:
 - a) predisporre il piano strategico di sviluppo culturale e annesso quadro economico;
 - b) predisporre il/i piano/i e programmi di valorizzazione, comprensivi degli ambiti operativi di intervento e delle linee generali di indirizzo delle attività della Fondazione,
 - c) predisporre il piano delle collaborazioni internazionali e dei prestiti;
 - d) partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, in occasione delle quali può esprimere pareri e proposte che dovranno essere verbalizzate;
 - e) predisporre i budget previsionali, gli schemi di bilancio e di conto consuntivo;
 - f) collaborare con il Presidente nell'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione;
 - g) porre in essere tutte le attività che gli vengano delegate dal Presidente;
 - h) garantire la messa in opera delle attività previste dai piani e dai programmi delle attività, delle quali coordina l'implementazione anche per quanto attiene le risorse umane dedicate.
4. Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni di tutti gli organi della Fondazione.
5. Il Direttore dura in carica 4 (quattro) anni.

ARTICOLO 19

Remunerazione

1. Le cariche di Presidente, di Consigliere di Amministrazione, di componente del Consiglio d'Indirizzo non sono remunerate.
2. Ai titolari delle cariche di cui al comma precedente spetta il rimborso delle spese sostenute nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito l'Organo di revisione.
3. Ai componenti dell'Organo di revisione spetta una remunerazione annua, che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione, in misura non superiore a quella determinata dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 18 maggio 2018 n. 248 all'allegato 1 per gli istituti del MiBACT, dotati di autonomia amministrativa, di quarta categoria.
4. Al Direttore spetta una remunerazione annua nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione assunta con la maggioranza di cui all'art. 13, comma 9 8, sentito l'Organo di revisione.

ARTICOLO 20

Fondo di dotazione e Fondo di gestione

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da un Fondo di dotazione indisponibile e da un Fondo di gestione disponibile per la gestione d'esercizio.
2. Rientrano nel Fondo di dotazione indisponibile:
 - a) i diritti d'uso sui beni mobili e immobili concessi dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e/o da altri soggetti proprietari;
 - b) i conferimenti in denaro, beni, diritti effettuati in sede di atto costitutivo dai Fondatori ovvero dai Sostenitori all'atto dell'adesione destinati all'incremento del Fondo medesimo;

- c) ulteriori beni mobili e/o immobili che nell'atto costitutivo o successivamente siano conferiti in proprietà ovvero in uso permanente o temporaneo alla Fondazione, ovvero siano da quest'ultima acquisiti;
 - d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni di qualsiasi genere, destinati ad incremento del Fondo stesso.
3. Il Fondo di dotazione è totalmente vincolato al perseguimento delle finalità statutarie ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a preservarne il valore, svolgere attività istituzionali e garantirne la continuazione nel tempo.
4. Rientrano nel Fondo di gestione per la gestione d'esercizio:
- a) i conferimenti in denaro, beni, diritti effettuati in sede di atto costitutivo dai Fondatori ovvero all'atto dell'adesione dai Sostenitori e destinati alla gestione della Fondazione;
 - b) le donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
 - c) i contributi annuali effettuati dai Fondatori e dai Sostenitori;
 - d) i contributi effettuati dai Partecipanti;
 - e) contribuzioni, assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, e ogni altra liberalità da parte di membri della Fondazione o di soggetti esterni che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione;
 - f) contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici a titolo di concorso alle spese di funzionamento e di realizzazione degli scopi della Fondazione;
 - g) i ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
 - h) i proventi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse della Fondazione;
 - i) appositi fondi di gestione di entità non inferiore a quella di volta in volta deliberata dal Consiglio di Amministrazione, costituiti da persone fisiche o giuridiche e vincolati all'attuazione di uno specifico progetto e/o attività coerenti con il fine istituzionale della Fondazione;
 - j) risorse provenienti a qualsiasi titolo da qualunque fonte.

5. Il Fondo di gestione è impiegato per il funzionamento della Fondazione e per il raggiungimento dei suoi scopi.
6. Le modalità con le quali i Fondatori Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Regione Liguria e Comune di Genova si impegnano a concorrere al finanziamento delle spese di funzionamento e di attività della Fondazione sono definite, sulla base degli esiti del piano strategico di sviluppo e del conseguente studio di fattibilità economica, per il primo biennio con separato memorandum d'intesa tra i Fondatori stessi. Analoga procedura sarà adottata per i periodi successivi in relazione ai risultati conseguiti dalla Fondazione.
7. È consentito costituire specifici fondi dedicati intesi come fondi di gestione appositamente creati per la gestione di singoli affari.

ARTICOLO 21

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
3. Durante la vita della Fondazione è fatto divieto alla Fondazione di distribuire utili od avanzi di gestione nonché fondi e riserve, anche in modo indiretto, ai Fondatori, ai Sostenitori, ai Partecipanti e agli amministratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ARTICOLO 22

Vigilanza

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo esercita la vigilanza sulla Fondazione a norma dell'art.13 del D.M. 27 novembre 2001 n. 491 e dell'art. 2, comma 3, D.M. 27 marzo 2015 e nel rispetto delle previsioni di cui al D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
2. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo può disporre lo scioglimento degli organi della fondazione a norma dell'art. 14 del D.M. 27 novembre 2001, n. 491.

ARTICOLO 23

Durata ed estinzione della Fondazione

1. La Fondazione è costituita per la durata di 30 (trenta) anni.
2. La Fondazione si estingue se lo scopo della Fondazione diviene impossibile o se il patrimonio diviene insufficiente e, in generale, quando ricorrano le cause di estinzione previste dal codice civile e dalle leggi speciali.
3. In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, i beni concessi in uso dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ovvero dai Fondatori ovvero dai Sostenitori ritornano nella disponibilità di questi ultimi, mentre i beni e gli apporti patrimoniali acquisiti in proprietà dalla Fondazione vengono devoluti, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che ne individua il liquidatore, ad altro ente che persegua finalità analoghe a quelle della fondazione estinta.

ARTICOLO 24

Disposizioni finali

1. Il Consiglio di Amministrazione adotta il Regolamento di cui all'art. 9 del presente Statuto e per ogni ulteriore aspetto relativo al funzionamento interno della Fondazione entro 120 giorni dalla costituzione della Fondazione stessa.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del codice

civile e delle leggi speciali vigenti in materia.

“FONDAZIONE CASA DEI CANTAUTORI”

ATTO COSTITUTIVO

[formula di rito atto pubblico, ad es: *L'anno 2019 il giorno ___ del mese di __, in _____, via _____ sono presenti innanzi a me notaio _____ assistita dai testi a me noti idonei ai sensi di legge, signori _____ e _____:*

FRANCESCHINI on. Dario, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica in Roma, via del Collegio Romano n. 27, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Ministro dei beni e le attività culturali e del turismo e legale rappresentante del "MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO", con sede in Roma, via del Collegio Romano n. 27, codice fiscale 80188210589;

NASTASI dott. SALVATORE, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica in Roma, via del Collegio Romano n. 27, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Segretario Generale del "MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO", con sede in Roma, via del Collegio Romano n. 27, codice fiscale 80188210589;

TOTI On. Giovanni, nato a _____, il _____, domiciliato in _____, via _____, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della “REGIONE LIGURIA” con sede in _____, via _____, codice fiscale _____;

BUCCI Prof. Marco, nato a _____, il _____, domiciliato in _____, via _____, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Sindaco e legale rappresentante del “COMUNE DI GENOVA”, con sede in _____, via _____, codice fiscale _____;

sono altresì presenti i Signori:

.....
.....

i quali intervengono al solo fine dell'accettazione della carica di cui infra.

Detti componenti, tutti aventi cittadinanza italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiedono quanto segue:

ARTICOLO 1

1. Ai sensi dell'art. 112, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. e in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettere a) e b) dell'Accordo di valorizzazione sottoscritto in data 22 gennaio 2018 (di seguito denominato “Accordo”), il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (di seguito denominato anche "Ministero"), la Regione Liguria (di seguito denominata anche "Regione”), il Comune di Genova (di seguito, denominato anche "Comune"), come sopra rappresentati, in qualità di Fondatori, convengono di costituire la “*Fondazione Casa dei Cantautori*” (di seguito denominata anche “Fondazione”).

ARTICOLO 2

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
 2. La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice civile e dalle leggi speciali.
 3. La Fondazione ha sede in ~~San Giuliano Terme~~ salva la possibilità di stabilire, per funzioni operative, altre sedi, delegazioni o uffici, in Italia e all'estero.
-
4. I Componenti danno atto che per la costituzione della Fondazione verrà richiesta l'iscrizione nel registro delle Persone Giuridiche alla ~~Camera di Commercio~~, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

ARTICOLO 3

1. Ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo, la Fondazione persegue lo scopo di promuovere e attuare l'acquisizione, la conservazione, la comunicazione e l'esposizione di testimonianze materiali e immateriali relative al fenomeno del cantautorato italiano, nonché l'elaborazione dei conseguenti piani strategici di sviluppo turistico-culturale e dei programmi di valorizzazione dei beni culturali di pertinenza pubblica.
2. La Fondazione, nella predisposizione ed esecuzione del piano strategico di sviluppo culturale e di valorizzazione di cui al comma 1, opera secondo le indicazioni fornite dalle linee strategiche di cui all'art. 3 dell'Accordo, ed in particolare attuando la:
 - a) promozione, al fine dell'attività di valorizzazione, anche architettonica e paesaggistica, del complesso abbaziale di San Giuliano (sede dell'istituenda Casa dei Cantautori), nonché dei beni e delle testimonianze culturali che saranno esposti nell'istituendo museo, del miglioramento della conservazione degli stessi, mediante la programmazione ed il sostegno di tutti i necessari interventi di studio, prevenzione, manutenzione e restauro;
 - b) promozione, nell'ambito della valorizzazione culturale, paesaggistica e territoriale di cui alla precedente lettera a), dell'integrazione tra i settori produttivi legati ai beni culturali e delle aree annesse oggetto del presente Accordo, nonché tra tutti i soggetti capaci di apportare contributi nell'attuazione del piano strategico di cui all'articolo 1.
3. Nell'ambito delle finalità e delle linee strategiche di cui ai commi precedenti, la Fondazione è tenuta al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 4 dell'Accordo e, in particolare:
 - a) acquisire, catalogare, conservare, ordinare ed esporre le testimonianze riferite ai cantautori, nel rispetto della normativa vigente, delle linee guida e degli atti di indirizzo in materia di musei e standard museali, per finalità di educazione e di studio, recuperandone la memoria ed offrendo al pubblico la possibilità di approfondirne le diverse tematiche, sia sotto il profilo storico e culturale, sia sotto l'aspetto sociologico;

b) pervenire alla formazione di percorsi museali di conoscenza delle diverse realtà locali e regionali connesse al fenomeno cantautorale, anche nella sua evoluzione storica fino all'età contemporanea, dando luogo alla creazione di collegamenti in rete di analoghi luoghi della cultura esistenti in Italia e all'estero, assicurando la possibilità per i visitatori di consultare le banche dati esistenti presso le diverse strutture;

c) promuovere la valorizzazione dei beni culturali di cui alla lettera a) e dei relativi luoghi espositivi anche mediante l'attivazione di servizi funzionali al miglioramento degli attuali *standard* di fruizione;

d) prevedere un'attività formativa, che non dà luogo a titoli di studio con valore legale, con l'istituzione di corsi legati alle possibili nuove professioni della musica per gli insegnamenti di produttore musicale, arrangiatore musicale, organizzatore di concerti/eventi live, promoter radio-tivù, personal manager dell'artista, tecnico del suono, fonico di palco, backliner, light designer, grafico, web manager.

4. La Fondazione, nei limiti connessi al perseguimento dei propri scopi, può svolgere tutte le attività strumentali, accessorie e connesse di cui all'art. 4 dello Statuto.

ARTICOLO 4

1. La Fondazione opera nell'osservanza delle norme contenute nello Statuto che viene allegato a quest'atto come sua parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A), ed è da intendere come qui integralmente riportato.

ARTICOLO 5

1. A costituire il fondo di dotazione della Fondazione di cui all'art. 20 dello Statuto, il Fondatore Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, così come sopra rappresentato, conferisce in uso gratuito, per la durata della Fondazione, ai sensi dell'art. 115, comma 7, decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii, il complesso di beni e delle aree annesse denominato "Abazia di San Giuliano", quale sede del soggetto giuridico di cui all'Art. 5, comma 1, lett.c) dell'Accordo, meglio descritto in calce al presente atto.

2. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3 del Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali 491/2000 i comparanti dichiarano che non ricorrono i presupposti per la stima del conferimento ai sensi dell'articolo 2.343 Codice Civile e che non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 55 e seguenti del D.Lgs. 42/2004.

- Ai sensi dell'articolo 115 comma 7 del citato D.lgs 42/2004 i beni conferiti non sono soggetti a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro controvalore economico.

- Il valore del conferimento è determinato quanto ai beni immobili dal prezzo di acquisto di cui all'atto pari ad euro 725.000 (settecentoventicinquemila) e quanto ai beni mobili in euro (.....).

2. Il conferimento è effettuato con separato atto da adottarsi entro _____
3. La disponibilità del bene in favore della Fondazione avverrà progressivamente a seguito di avanzamento dello stato di lavori di restauro.
4. Gli effetti del conferimento in uso si esauriscono senza indennizzo in tutti i casi di cessazione totale della partecipazione del Ministero alla Fondazione o di estinzione della stessa.
- Ai sensi dell'articolo 115 comma 7 del citato D.lgs 42/2004 i beni conferiti non sono soggetti a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro controvalore economico.
-

5. Costituisce altresì il Fondo di dotazione della Fondazione di cui all'art. 20 dello Statuto, ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo:

- il conferimento in denaro da parte del Fondatore Regione Liguria per Euro 100.000,00 (centomila) (capitolo di bilancio) da versarsi entro sul conto corrente bancario della Fondazione che verrà comunicato da parte del Presidente una volta ottenuto il Codice Fiscale della Fondazione;

6. I Fondatori Ministero e Regione dichiarano che i conferimenti di cui ai commi precedenti si intendono comunque sospensivamente condizionati al riconoscimento della personalità giuridica, secondo quanto previsto dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, in capo alla Fondazione qui costituita.

7. Le modalità con le quali i Fondatori Ministero, Regione e Comune si impegnano a concorrere al finanziamento delle spese di funzionamento e di attività della Fondazione, sono definite, sulla base degli esiti del piano strategico di sviluppo e del conseguente studio di fattibilità economica, per il primo biennio con separato memorandum d'intesa tra i Fondatori stessi. Analoga procedura sarà adottata per i periodi successivi in relazione ai risultati conseguiti dalla Fondazione.

ARTICOLO 6

1. Sono membri della Fondazione, come previsto e disciplinato dagli artt. 5, 6, 7 e 8 dello Statuto:

- Fondatori;
- Sostenitori;
- Partecipanti.

ARTICOLO 7

1. Sono Organi della Fondazione, come definiti e regolati nello Statuto:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Consiglio di Indirizzo;
- il Comitato Scientifico;
- l'Organo di Revisione.

2. È prevista la nomina di un Direttore da parte del Consiglio di Amministrazione. Il Direttore deve essere dotato di specifica e comprovata esperienza nei settori di attività della Fondazione ed è individuato secondo

le modalità stabilite dall'art. 18 dello Statuto.

3. I Fondatori stabiliscono che il primo Consiglio di Amministrazione sia composto, in conformità alle determinazioni interne dei Fondatori e nel rispetto dell'art. 13 dello Statuto, in persona dei Signori:

- quale Presidente del Consiglio di Amministrazione designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Presidente della Giunta Regionale della Liguria;
- quale membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali;
- quale membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali;
- quale membro designato dal Presidente della Regione Liguria;
- quale membro designato dal Presidente della Regione Liguria;
- quale membro designato dal Sindaco del Comune di Genova.

Al fine di consentire l'immediata operatività della Fondazione, le funzioni di amministrazione e gestione della medesima, oltre alla sua rappresentanza legale, spettano ad un Amministratore unico, individuato congiuntamente dalle parti nella persona del, il quale resterà in carica fino alla nomina del Consiglio di amministrazione secondo le modalità previste dall'articolo 13 dello statuto e comunque non oltre il

Il nominato Amministratore accetta la carica conferita.

4. I componenti del Consiglio di Amministrazione successivi al primo vengono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

5. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo dà atto che secondo quanto previsto nel presente atto e Statuto allegato è effettuata la propria vigilanza sulla costituenda fondazione ai sensi dell'articolo 2 comma 3 del Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo del 27 marzo 2015 anche a parziale modifica di quanto previsto nel citato Decreto 491/2001.

ARTICOLO 8

1. Le spese del presente atto, relative e conseguenti, sono a carico della Fondazione, con richiesta dell'applicazione di tutte le agevolazioni fiscali previste in materia.

[DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE CONFERITO IN USO GRATUITO]

[Ho letto io notaio il presente atto costitutivo, unitamente all'allegato statuto, alla contestuale presenza dei testi, ai parenti che da me interpellati lo approvano

La sottoscrizione avviene alle ore _____

(Sottoscrizioni)



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
280 0 0 N. 2020-DL-58 DEL 21/02/2020 AD OGGETTO:
ADESIONE DEL COMUNE DI GENOVA, IN QUALITA' DI SOCIO
FONDATORE, ALLA FONDAZIONE CASA DEI CANTAUTORI**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

21/02/2020

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Piera Castagnacci]



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 280 0 0	AREA SERVIZI ALLA COMUNITA'
Proposta di Deliberazione N. 2020-DL-58 DEL 21/02/2020	

OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI GENOVA, IN QUALITA' DI SOCIO FONDATORE, ALLA FONDAZIONE CASA DEI CANTAUTORI
--

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno	
			Anno	Numero

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza
					+ / -

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:

- il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico del Comune di Genova per la costituzione del Fondo di dotazione;
- eventuali successivi impegni di spesa a carico dell'Ente saranno definiti solo successivamente, sulla base degli esiti del piano strategico di sviluppo e del conseguente studio di fattibilità economica, con successivo separato memorandum d'intesa tra i Fondatori stessi. Pertanto al momento non è possibile quantificarli

Genova, 21 /02 /2020

Il Dirigente
Dott.ssa Piera Castagnacci

Documento Firmato Digitalmente



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
280 0 0 N. 2020-DL-58 DEL 21/02/2020 AD OGGETTO:
ADESIONE DEL COMUNE DI GENOVA, IN QUALITA' DI SOCIO
FONDATORE, ALLA FONDAZIONE CASA DEI CANTAUTORI**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Non è possibile attestare la regolarità contabile in quanto non è stato effettuato lo studio di fattibilità economica.

21/02/2020

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giuseppe Materese]



COMUNE DI GENOVA


**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
280 0 0 N. 2020-DL-58 DEL 21/02/2020 AD OGGETTO:
ADESIONE DEL COMUNE DI GENOVA, IN QUALITA' DI SOCIO
FONDATORE, ALLA FONDAZIONE CASA DEI CANTAUTORI**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)

Non è possibile attestare la copertura finanziaria.

21/02/2020

Il Direttore Servizi Finanziari
[Dott.ssa Magda Marchese]



Collegio Dei Revisori Dei Conti Comune Di Genova

ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

- I sottoscritti Revisori dei Conti, al fine di rendere concreta la collaborazione con il Consiglio Comunale, esprimendo il proprio parere nella propria funzione di controllo e di indirizzo, così come prescritto dall'articolo 239, comma 1, dlgs 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 10.10.12 n. 174 alle proposte di deliberazione della giunta Comunale n. 2020/DL/58 del 21.02.2020 avente il seguente oggetto:

“ADESIONE DEL COMUNE DI GENOVA, IN QUALITA' DI SOCIO FONDATORE, ALLA FONDAZIONE CASA DEI CANTAUTORI”


Il Collegio

Ai sensi degli l'art. 239 comma 1 lettera b) e art. 194 c.1 lett. a) del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.sm.ii. il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Genova, con riferimento alla n. 2020/DL/58 del 21.02.2020 ad oggetto: “ADESIONE DEL COMUNE DI GENOVA, IN QUALITA' DI SOCIO FONDATORE, ALLA FONDAZIONE CASA DEI CANTAUTORI

Considerato che il presente atto:

1. non è supportato da un piano strategico di sviluppo
2. non è supportato da uno studio di fattibilità economica

Collegio dei Revisori dei Conti
16124 Genova - Via Garibaldi, 9 - Tel. 039 0105572522 - Fax 039 0105572048
revisoricontabili@comune.genova.it



Collegio Dei Revisori Dei Conti Comune Di Genova

Visti i pareri espressi dai Dirigenti responsabili

Dichiara:

- L'impossibilità di esprimere un motivato parere alla Proposta di delibera di cui all'oggetto

Taggia, 22/02/2020

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Massimo Alberghi

Dott.ssa Grazia Colella

Dott. Roberto Madrignani